



27

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE

VISTO 18 FEB. 2015
*si convalida
integralmente*
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
SANTI CONSOLO

S. T. Conso



GDAP - 0058757 - 2015

PU-GDAP-1a00-18/02/2015-0058757-2015

AI SIGNORI DIRETTORI
DEGLI II PP DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

E.P.C.
AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE
AL SIGNOR VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE
AL SIGNOR DIRETTORE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI PENITENZIARI
ROMA
AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
SEDE
AI SIGNORI PROVVEDITORI
LORO SEDI

Oggetto: applicativo spazi detentivi (ASD).

§1. L'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, in vigore dal giugno 2014, ha costituito un adeguamento della nostra legislazione penitenziaria alle cogenti indicazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e all'interpretazione della Convenzione di Roma consolidatasi nelle decisioni della Corte europea dei diritti umani.

L'Amministrazione è consapevole dell'attenzione delle LL. SS. che ha permesso, e più ancora permetterà, di rendere effettivo il precetto di legge.

Per parte sua, l'Amministrazione centrale ha creato e posto in opera utili protocolli e, soprattutto, strumenti di verifica del limite minimo di spazio vitale da assicurare, nella camera di pernottamento, alla persona ristretta.

Ufficio Primo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

L'uso imprescindibile dell'Applicativo Spazi Detentivi (ASD) è stato confermato e reso vincolante dalle linee guida diramate con nota 28 febbraio 2015, prot. 30787, del Signor Capo del Dipartimento.

§2. La fortunata riduzione delle presenze in carcere (n. 53.889 ristretti al 31 gennaio 2015) permette di considerare esistenti gli spazi necessari per non violare il livello minimo di 3 mq. per persona.

L'introduzione di uno strumento come ASD consente la rilevazione istantanea delle situazioni di violazione.

Le ripetute istruzioni della Direzione generale detenuti (da ultimo la lettera 16 corrente) ed i protocolli emanati dal Capo del Dipartimento e dai Provveditori permettono, di affrontare e risolvere con speditezza ogni caso di deviazione dalla regola minima.

Infine, l'articolo 35 ter, comma 2, op ha previsto un risarcimento economico (*recte*, un indennizzo) per il caso di violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, (circostanze sempre integrate dalla permanenza in spazi inferiori al limite europeo) quando non sia possibile applicare la riduzione della pena. Anche per tali ragioni, alla lettera circolare 18 aprile 2014, n. 145780 del Capo del Dipartimento sono seguite le istruzioni sulla difesa in giudizio emanate dal Direttore generale dei detenuti e del trattamento con lettera circolare 17 dicembre 2014, n. 432546.

§3. Resta perciò modificato il rapporto fra responsabilità del dirigente (direttore dell'istituto o vicedirettore, secondo le deleghe) e della linea gerarchica che ne discende.

3.1 In primo luogo, va considerata l'eventualità di una condanna al pagamento di somme *ex art.* 35 ter, co. 2. Essa, nelle circostanze esposte *sub* 2, non potrebbe trarre causa di

Ufficio Primo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

giustificazione nell'impossibilità di garantire i tre metri quadrati: sotto il profilo oggettivo, per l'esistenza degli spazi; sotto quello soggettivo, per l'immediata conoscibilità resa possibile da ASD.

- 3.2 In secondo luogo, le condotte del dirigente, dei funzionari, degli operatori di matricola e dei reparti che per omissione o per commissione abbiano causato o permesso tali violazioni assumono rilievo disciplinare non modesto, poiché esse determinano una riduzione, sia pur temporanea, del bene giuridico della dignità e del (relativo, minimale) benessere del ristretto, aggravata dalla lesione del decoro nazionale a fronte degli organi convenzionali di Strasburgo¹.

Secondo gli ordinamenti di riferimento, si ravvisano le seguenti ipotesi infrattive:

- a) per i dirigenti penitenziari, D.P.R 3 gennaio 1957, n. 3, articolo 81 lettera e);
- b) per il personale ascritto al comparto Ministeri, D. l.vo 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 *sexies* (introdotto dall'art. 69 del d. l.vo 27 ottobre 2009 n. 150);
- c) per il personale del Corpo, d. lvo 30 ottobre 1992, n. 449, articolo 5, lettere c) g) h).

- 3.3 In terzo luogo, limitatamente ai dirigenti, vanno considerate le necessarie conseguenze sulla valutazione professionale, sia quando sono stati attribuiti obiettivi (ad es: *"dovrà ampliare gli spazi*

¹ Non ci si sofferma, per difetto di competenza, sulle possibili connotazioni penali di alcune incongruenze fra attestazioni prodotte alla sede centrale e realtà di fatto, attesa l'evidente qualità di pubblici ufficiali di tutti coloro che intervengano nei procedimenti amministrativi già considerati.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

detentivi in effettivo uso, così rispondendo al senso di umanità della pena e perseguire un incremento della qualità dei programmi di trattamento dei condannati") sia quando non siano stati attribuiti, discendendo comunque l'obbligo ad una speciale attenzione dagli articoli 1 e 6 dell'ordinamento penitenziario.

§4. Debito d'ufficio, e scrupolo di onestà intellettuale hanno indotto agli schiarimenti esemplificativi esposti *sub* §3.

Si è però certi che la vocazione professionale degli operatori dell'Amministrazione in ogni profilo e qualifica sia invero il più efficace e potente impulso alla piena umanità della detenzione.

Accompagno tale auspicio rinnovando atti di viva stima.


IL DIRETTORE GENERALE

Riccardo Turrini Vita

Ufficio Primo